

STATUTO ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata: "Assistenti sociali per la Protezione Civile – A.S.Pro.C."

E' fatto obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione: "Assistenti sociali per la Protezione Civile – A.S.Pro.C."

Art. 2 L'associazione ha sede in Roma, Via del Viminale 43. L'associazione si articola anche in Organismi operativi regionali, la cui autonoma capacità organizzativa ed amministrativa sarà definita da uno specifico regolamento che il Consiglio Direttivo approverà entro 12 (dodici) mesi dalla costituzione. Ogni socio aderente all'associazione fa parte di diritto anche della struttura periferica nel cui ambito risiede.

Art. 3 L'associazione ha durata illimitata.

PRINCIPI

Art. 4. L'Associazione s'ispira ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità della solidarietà sociale e dell'aiuto volontario in situazioni di calamità naturali e di emergenze sociali. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione s'ispira all'art. 40 del Codice Deontologico degli assistenti sociali il quale recita: "In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi".

FINALITÀ

Art. 5. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- a. organizzare un sistema di pronto intervento di servizio sociale professionale, nella previsione, prevenzione e soccorso al verificarsi di calamità naturali e di emergenze sociali, ovunque si richieda la necessità dell'intervento, sia sul territorio nazionale che internazionale, sia da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, private e con altre Associazioni operanti nel settore;
- b. contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza favorendo e stimolando forme di auto – organizzazione e di formazione dei cittadini;
- c. realizzare uno specifico percorso formativo per gli aderenti all'associazione, articolato in iniziative propedeutiche a carattere generale e in successivi momenti di approfondimento specifico, con il coinvolgimento di formatori particolarmente esperti del settore;
- d. partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di Protezione Civile e/o volontariato a livello internazionale, nazionale, regionale, locale;
- e. costituire un gruppo di assistenti sociali, esperti e altamente qualificati, per essere immediatamente operativi in situazioni emergenziali;
- f. stipulare apposite convenzioni e/o accordi con organizzazioni, enti pubblici e privati, per il pronto intervento emergenziale in territorio internazionale e/o nazionale per garantire il supporto e la presenza degli assistenti sociali in tale contesto.

In dettaglio l'Associazione si propone di:

[Handwritten signatures and initials]

- a. accogliere e riconoscere le istanze espresse dalle persone colpite da calamità naturali od emergenze sociali, tenendo conto delle particolari condizioni della complessiva fragilità individuale, delle esigenze specifiche delle diverse fasi del ciclo vitale;
- b. garantire, pur nelle condizioni di emergenza, il rispetto della dignità della persona, i bisogni di intimità, il diritto alla riservatezza, il mantenimento delle relazioni familiari;
- c. favorire il processo di elaborazione dell'evento, sia a livello individuale sia a livello collettivo, valorizzando il legame con l'identità comunitaria;
- d. partecipare alla programmazione post-evento promuovendo servizi ed iniziative rivolte alla comunità ed alle persone, per nuove opportunità di inserimento sociale e di affermazione dei diritti.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono sostenute con le seguenti entrate:

- quote ordinarie annuali degli associati;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali, e da altri enti pubblici e/o privati;
- eventuali lasciti o donazioni;
- contributi di privati e associazioni sostenitrici.

Le entrate costituiscono il patrimonio dell'Associazione, dedotte le spese di gestione.

ASSOCIATI

Art. 7 - L'Associazione è costituita da un numero illimitato di associati. Essi hanno uguali diritti ed uguali obblighi ed, in particolare, uguale diritto a partecipare alle attività svolte dall'Associazione.

Sono associati, oltre a coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione, le persone, le associazioni, gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Responsabile dell'Organismo operativo Regionale, entro il cui territorio gli aspiranti associati risiedono e che, all'atto dell'ammissione, verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Presidenza medesimo.

L'Associazione, inoltre, può conferire la qualità di Associato Onorario ad associazioni italiane ed estere aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del presente statuto, enti pubblici e privati, aventi finalità e scopi sociali ed umanitari e/o persone fisiche che si siano distinte per la loro attività nel settore. Il conferimento dello status di Socio Onorario viene deciso dal Consiglio di Presidenza della Associazione.

Art. 8 - E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

L'associato può recedere, dandone comunicazione all'Organismo operativo Regionale di competenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Quest'ultima comunicherà il recesso al Consiglio di Presidenza che provvederà alle annotazioni relative sul libro degli associati.

La qualità di associato si perde per decesso, per morosità e per esclusione: la morosità e l'esclusione per gravi motivi, verranno dichiarate dal Consiglio di Presidenza su segnalazione degli Organismi operativi Regionali competenti.

Gli associati receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione della quota associativa, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La quota associativa è intrasferibile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

  2 

Art. 9 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 10 - L'Assemblea è costituita dai componenti in carica del Consiglio di Presidenza, dai Presidenti degli Organismi operativi periferici costituiti e dai Delegati dei Soci della Associazione eletti dalle

Assemblee Regionali in misura di un delegato ogni dieci soci o frazioni eguali o superiori a cinque. La quota di rappresentanza è eguale per ciascun delegato. Hanno diritto di partecipare all'elezione dei Delegati Regionali tutti coloro la cui iscrizione risulti dal libro soci da almeno sessanta giorni prima dell'adunanza ed in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ciascuno dei delegati ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti i soci dell'Associazione.

Art. 11 - L'Assemblea dei Delegati si riunisce su convocazione del Consiglio di Presidenza, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli Organismi operativi regionali o un decimo (1/10) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata con avviso da spedirsi con lettera raccomandata o via fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri sociali o autorizzato dai destinatari, almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede, purché in Italia - del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno; nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, che sarà diverso da quello previsto per la prima.

In assenza delle formalità che precedono, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti tutti i Presidenti e tutti i Delegati degli Organismi operativi periferici costituiti e tutti i membri del Consiglio di Presidenza.

Art. 12 - All'Assemblea dei Delegati spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Presidenza;
- eleggere i membri del Consiglio di Presidenza, successivi al primo, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- approvare il Regolamento per le attività degli Organismi operativi periferici, proposto dal Consiglio di Presidenza;
- fissare, su proposta del Consiglio di Presidenza, i contributi associativi annuali di competenza dell'Associazione e le relative quote da stornare agli Organismi operativi regionali, che verranno versati su apposito Conto Corrente Bancario;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza;

in sede straordinaria:

3

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza.

Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza di questi dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un presidente pro-tempore. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 14 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi titolo.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi titolo.

L'assemblea in sede straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano all'osservanza tutti gli Organismi operativi regionali, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 15 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza costituito da cinque (5) membri ed eletto dall'assemblea dei Delegati tra tutti gli associati aventi diritto di voto.

E' incompatibile la qualifica di membro del Consiglio di Presidenza con qualsiasi altra carica relativa agli Organismi operativi periferici e/o Delegato delle assemblee locali.

I consiglieri durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, i consiglieri in carica provvederanno alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

Il consigliere neo-eletto durerà in carica sino alla conclusione del mandato dell'intero consiglio di Presidenza del quale fa parte.

In caso di dimissioni o impedimento prolungato, della maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza, deve essere convocata l'Assemblea in sede straordinaria, con carattere di urgenza, a cura dei rimanenti consiglieri, per il rinnovo dell'intero Consiglio. Nelle more, i membri del Consiglio di Presidenza durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari. I membri del Consiglio di Presidenza non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni e potrà compiere tutti gli atti che non siano rimessi, dalla legge e/o dal presente Statuto, alla esclusiva competenza dell'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:

- deliberare sulle decisioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a cura del Tesoriere;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche se eccedente l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- proporre l'ammontare del contributo associativo annuale;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati con le modalità di cui al presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o non associati.

Art. 16 - Il Consiglio di Presidenza nomina tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione secondo le decisioni dell'Assemblea, gli indirizzi espressi dal Consiglio di Presidenza e secondo le linee guida che regolano le professioni in Italia e le direttive emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con specifica attenzione agli aspetti sanitari.

Il Presidente cura i rapporti formali ed istituzionali con gli Organi dello Stato e delle Autonomie Locali; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, salvo quelli che eventualmente può delegare al Vice Presidente, al Segretario o al Tesoriere.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente può delegare, al Vice Presidente e/o ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Delegati, e del Consiglio di Presidenza. In caso di necessità e/o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Vice Presidente ha funzioni di "vicario" in assenza del Presidente, e assolve, in tal caso, i medesimi compiti del Presidente. Cura, in sintonia con il Presidente, i rapporti tecnico/organizzativi di tutte le iniziative, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e/o con le altre Istituzioni dello Stato e con le altre organizzazioni di volontariato civile.

Il Segretario supporta il presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone la tenuta ed l'aggiornamento del libro degli associati, ai sensi dell'articolo 4 L. n. 266 del 11/8/1991;
- disbriga la corrispondenza e cura i contatti con le strutture regionali dell'Associazione e con i singoli Associati;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'associazione.

Il Tesoriere è co-responsabile, insieme al Presidente, della contabilità dell'Associazione.

- tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura tutte le pratiche legali e fiscali;
- riceve i conti di ogni singola Tesoreria degli organismi operativi periferici.
- redige lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio di presidenza entro il mese di novembre;
- redige lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio di presidenza entro il mese di febbraio;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio di presidenza.
- tiene la relazione annuale in occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Delegati, illustrando il bilancio, che avrà inviato ai Revisori del Conti (se nominati) almeno 15 (quindici) giorni

prima della data dell'Assemblea Ordinaria dei delegati, per la stesura della propria relazione al bilancio.

Art. 17 - Il Consiglio di Presidenza si riunisce presso la sede sociale o altrove, su iniziativa del Presidente o quando lo richiedano almeno tre (3) componenti.

L'avviso di convocazione, da spedirsi con lettera raccomandata, via fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo autorizzato dal destinatario, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da discutere.

In caso di particolare urgenza il Consiglio di Presidenza può essere convocato per telegramma o posta elettronica con avviso di ricevimento e lettura inviato almeno 2 (due) giorni prima della convocazione.

In mancanza delle modalità che precedono, il consiglio di presidenza è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Le riunioni del consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono pubblicate sul sito dell'associazione. Alle riunioni del Consiglio e, a propria discrezione, potranno essere invitati anche semplici associati, i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18 - La gestione dell'associazione potrà essere controllata da un collegio di revisori, costituito da tre (3) membri, eletti dall'assemblea dei delegati fra tutti i professionisti aventi i requisiti di legge disposti per le società di capitali.

I revisori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di associato.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 19 - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio, nei quindici (15) giorni che precedono l'assemblea dei Delegati che lo approva, deve essere inviato ai Presidenti degli Organismi operativi periferici e, parimenti deve rimanere presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto assoluto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANISMI OPERATIVI PERIFERICI

Art. 20 – L'Associazione si articola al proprio interno in Organismi operativi periferici privi di autonomia contabile e finanziaria ma dotati di autonoma organizzazione funzionale e di una gestione di cassa disciplinata con delibera del Consiglio di Presidenza.

Gli organismi operativi periferici, di norma a carattere regionale, costituiscono l'articolazione operativa sul territorio dell'Associazione. Gli organismi operativi periferici possono essere costituiti quando siano almeno 10 (dieci) gli associati richiedenti. Ogni associato aderente all'Associazione fa parte di diritto anche della struttura Regionale (Organismo operativo periferico) nel cui ambito risiede.

Gli organismi operativi periferici sono rappresentati dai propri Organi, autonomamente eletti, fermo restando l'attività di indirizzo e controllo di prerogativa del Consiglio di Presidenza, come definito dal presente statuto. Gli organismi operativi periferici si riconoscono nello scopo e nelle finalità del presente statuto, essendo parte integrante della ONLUS Nazionale, ai sensi e per gli effetti delle norme indicate nella L. 266/1991 e dal D. Lgs. 460/1997.

I lasciti, contributi o finanziamenti in genere, eventualmente destinati allo specifico organismo operativo periferico, saranno devoluti alla Tesoreria Nazionale.

Ciascun Organismo Operativo Periferico elegge, nell'assemblea degli iscritti residenti nel territorio di competenza, in regola con i versamenti delle quote associative, maggiorenni di età ed iscritti nel libro associati almeno sessanta giorni prima dell'adunanza, un Presidente Regionale ed un Cassiere, oltre agli associati che partecipano all'Assemblea dei Delegati dell'Associazione. Sino a quando non saranno istituiti gli organismi operativi regionali, il Consiglio di Presidenza nominerà per ciascuna regione un responsabile con il compito di promuovere lo sviluppo dell'associazione nel territorio a lui assegnato. Entro un anno dalla costituzione della Associazione verrà definito, su proposta del Consiglio di Presidenza ed approvazione dell'Assemblea, un Regolamento che regolerà in dettaglio l'autonomia operativa e logistica degli organismi operativi periferici. Il Consiglio di Presidenza, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella conduzione degli Organismi operativi regionali, ovvero nel caso in cui essi vengano meno alle prescrizioni dello statuto, ai deliberati del Consiglio di Presidenza e/o dell'Assemblea dei Delegati, può nominare un Commissario straordinario che, entro un anno dalla nomina, provvede:

- alla revisione degli associati richiedendo il versamento delle quote associative annuali eventualmente non versate;
- alla convocazione di una assemblea per la ricostituzione degli organi regionali.

Nelle more della ricostituzione degli organi associativi verrà sospesa qualsiasi attività associativa sino alla ricostituzione e, tutti i poteri del Presidente dell'Organismo Operativo Periferico, compresi quelli di firma, delega e quietanza, saranno esercitati dal Commissario straordinario.

Contro la decisione di commissariamento, si può ricorrere entro sessanta giorni all'Assemblea dei Delegati che in merito decide inappellabilmente.

Il ricorso proposto non sospende l'esecutorietà della delibera di scioglimento.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 21 - L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea dei delegati o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due (2) anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devolgerà obbligatoriamente il patrimonio residuo ad altra O.N.L.U.S. o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

NORME APPLICABILI

Art. 22 - Per tutto quanto non esplicitato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quelle previste dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla legislazione vigente in materia di Associazioni di Volontariato di protezione Civile e di O.N.L.U.S. a carattere sociale.

Roma, 12 giugno 2015

Letto approvato e sottoscritto

- Silvana Mordegia

Silvana Mordegia

- Gianmario Gazzì,

Gianmario Gazzì

- Maria Concetta Storaci

Maria Concetta Storaci

- Patrizia Del Principe

Patrizia Del Principe

- Bonaria Autunno

Bonaria Autunno

- Annunziata Bartolomei

Annunziata Bartolomei

- Federico Basigli

Federico Basigli

- Franca Bonin

Franca Bonin

- Simonetta Cavalli

Simonetta Cavalli

- Massimo Corrado

Massimo Corrado

- Marinella Moroni

Marinella Moroni

- Milena Piazza

Milena Piazza

- Clementina Porzio

Clementina Porzio

- Edda Samory

Edda Samory

- Maria Scardina

Maria Scardina